CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DI QUELL'ARSENALE MARITTIMO E DEL CANTIERE DELLA FOCE

Art. 11 (Convenzione)

Il Municipio si obbliga di costrurre nel termine di quattro anni una nuova calata nel tratto orientale del porto, compreso fra il bacino di carenaggio ed il Mandraccio, dietro un piano stabilito d'accordo fra il Municipio stesso e il Ministero dei Lavori Pubblici.

Per l'eseguimento di tale opera il Municipio si obbliga di anticipare la spesa in una somma non minore di L, 1,000,000; ad opera finita e dentro l'anno susseguente alla collaudazione il Governo gli rimborsera' la meta' della somma spesa. In ogni caso il rimborso del Governo non eccedera' pero' le 500,000 lire. Il Governo riscuotera' inoltre per conto del Municipio le quote dovute dalle Provincie interessate.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1871, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione per la cessione al Municipio di Genova di quell'Arsenale marittimo e del cantiere della Foce
Estremi	Legge 31 dicembre 1870, n. 6177
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1871

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-cessione-al-municipio-di-genova-di/convenzione-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it